

**Determinazione del Dirigente del Servizio  
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 52-29164/2015

**OGGETTO:** Istruttoria interdisciplinare della **fase di Valutazione** ai sensi dell'art. 12 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto *“rinnovo e variante di autorizzazione di cava di granulati (lherzolite) nella loc. monte Bernard”* in Comune di Varisella.

Proponente: CVC S.r.l

**Rigetto per improcedibilità**

**Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali**

**Premesso che:**

- in data 23/12/2014 la società CVC S.r.l., con sede legale in Via Davide Bertolotti n. 7 - Torino e P. IVA 11226570015, ha presentato istanza di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, relativamente al progetto di *“Rinnovo e variante di autorizzazione di cava di granulati (lherzolite) nella Loc. Monte Bernard”*, da realizzarsi nel Comune di Varisella;
- il comunicato di avvio del procedimento è stato pubblicato, a cura del Proponente, in data 23 dicembre 2014 sul quotidiano *“Il Giornale del Piemonte”*;
- contestualmente è stata pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati – recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento – ed è stata messa a disposizione la documentazione presentata;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 60 giorni e su di esso sono pervenute osservazioni;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 59 dell'Allegato B2 alla L.R. n. 40/98 *“cave e torbiere con materiale estratto inferiore o uguale a 500.000 m<sup>3</sup>/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ettari, escluse quelle che ricadono, anche parzialmente in aree protette a rilevanza regionale ed escluse le cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni di cui alla l.r. 3 dicembre 1999 n. 30 (Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni), non rientranti nei casi previsti dalla categoria n. 13 dell'Allegato A2”*.
- nell'ambito dell'Istruttoria Integrata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 40/98 è ricompresa l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. n. 69/78 e s.m.i.;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico istituito con D.G.P. n. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico;

- secondo quanto disposto dall'art. 13 della L.R. n. 40/98 è stata attivata la Conferenza dei Servizi, alle cui sedute sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della Legge Regionale stessa;
- in data 13/03/2015 si è svolta la seduta dell'Organo Tecnico per la VIA;
- il gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico per la V.I.A., convocato per l'istruttoria del progetto, ha coinvolto i seguenti soggetti:
  - Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali (ufficio Polizia Mineraria)
  - Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche
  - Servizio Risorse Idriche
  - Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive
  - Servizio Amministrazione e Controllo delle Aree ambientali
  - Servizio Tutela Fauna e Flora
  - Servizio Esercizio Viabilità
  - Servizio Pianificazione e gestione rete ecologica e aree protette, vigilanza ambientale
  - Arpa Piemonte Dip. di Torino
- in data 13/03/2015 si è svolta la seduta della Conferenza dei Servizi per la discussione istruttoria relativamente al procedimento VIA ed a quello *ex* L.R. n. 69/78 e s.m.i.;
- sono stati coinvolti nella seduta della Conferenza dei servizi, oltre ai membri dell'Organo Tecnico sopra citati, i seguenti soggetti:
  - Comune di Varisella
  - Comunità Montana Valli Lanzo, Ceronda e Casternone
  - ASL TO 4
  - Regione Piemonte - Settore Geologico
  - Regione Piemonte - Settore Foreste
  - Regione Piemonte - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere
  - Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici
- con nota n. 29021 del 25/02/2015 sono stati invitati alla Conferenza dei Servizi in qualità di uditori il Comitato Spontaneo Tutela Ambientale di Varisella e ATA e Pro Natura Piemonte;
- in relazione al procedimento in oggetto sono pervenute le seguenti Osservazioni da parte del Pubblico:
  - note del 20/02/2015 e del 17/07/2015 di ATA e Pro Natura Piemonte
  - nota del 16/02/2015 di Fiora Giorgio
  - note del 20/02/2015 e del 06/05/2015 del Comitato Spontaneo Tutela Ambiente di Varisella
- in data 31/03/2015 si è svolto il sopralluogo istruttorio nell'area di cava;

## **Dato atto che:**

– con nota prot. n. 66216/LB8 del 04/05/2015 sono state richieste le integrazioni progettuali ai fini del prosieguo dell' istruttoria, sui seguenti argomenti:

➤ *“Atti, debitamente registrati presso l'Ufficio del Registro, da cui risulti la disponibilità giuridica in capo alla Ditta istante di tutti i mappali relativi al progetto presentato, alle aree in recupero e alle opere connesse (pista di accesso, piste di arroccamento ecc...). La durata della disponibilità deve coprire sia il tempo previsto per la coltivazione sia la quello previsto per le cure colturali e le opere ausiliarie (in questo caso pari 3 anni)” (questa richiesta, in particolare, era stata già anticipata al Proponente in sede di Conferenza dei Servizi del 13/03/2015, come si evince dal Verbale della Conferenza stessa).*

Si evidenzia che tali atti risultavano del tutto mancanti nell'ambito della documentazione presentata in data 23/12/2014;

- Integrazioni sulla pista di accesso
- Piano industriale tecnico ed economico
- Piano di gestione dei rifiuti estrattivi
- Piste interne all'area di cava
- Regimazione delle acque meteoriche
- Modalità di stoccaggio del materiale estratto
- Approfondimenti sull' analisi mineralogica
- Dettagli sull'impianto di trattamento del materiale
- Approfondimenti sull'area boscata
- Integrazione al recupero ambientale sull'area già coltivata
- Integrazioni alla Valutazione Previsionale di impatto acustico
- Integrazioni sugli interventi da realizzare sulla viabilità di accesso (provinciale e comunale)
- Integrazioni richieste dal Comune di Varisella;

– in riferimento alla documentazione integrativa pervenuta in data 15/06/2015, con nota Prot. n. 089910/LB8 del 18/06/2015 del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali, è stato comunicato che il Proponente non aveva dato riscontro in modo completo ed esaustivo alla richiesta di integrazioni, con particolare riguardo agli:

*“Atti, debitamente registrati presso l'Ufficio del Registro, da cui risulti la disponibilità giuridica in capo alla Ditta istante di tutti i mappali relativi al progetto presentato ecc....”,*

in quanto continuavano a mancare atti comprovanti la disponibilità dei terreni oggetto di estrazione e di passaggio di mezzi; in particolare, il *“contratto di vendita del pietrame”* tra Quarry e CVC fornito, peraltro solo relativo ad una parte dei terreni interessati, non poteva essere ritenuto sufficiente a dimostrare la disponibilità dei beni ai fini della coltivazione della cava ex L.R. n. 69/78 e s.m.i., anche alla luce degli atti regionali di attuazione della predetta legge.

Infine era stato fatto osservare alla Ditta che **le particelle n. 4 e n. 52 al Fg.18 del Comune di Varisella risultavano gravate da ipoteca legale iscritta a seguito di provvedimento emesso da Equitalia Nord S.p.A n. 33499-5133 del 21-10-2014.**

Pertanto era stato ulteriormente richiesto dall'Amministrazione scrivente di integrare la documentazione mancante, comunicando al Proponente che, in carenza di idonea documentazione comprovante disponibilità dei terreni, non sarebbe potuto proseguire l'esame istruttorio della pratica;

- in data 07/07/2015 Codesta Ditta ha fornito documentazione contenente controdeduzioni alle osservazioni della Città Metropolitana, e contratti di affitto relativi agli anni 2004, 2007, 2010 e 2015, nonché l'Atto costitutivo della Società Monte Bernard, e contratti di comodato tra le ditte Monte Bernard, Quarry e CVC.

In relazione alla documentazione sopra citata i Servizi di questa Amministrazione, con nota n. 103395/LB8 del 15/07/2015, elencavano una serie di osservazioni su:

- terreni ipotecati;
- contratti d'affitto stipulati dalla Ditta Gottero Riccardo con privati;
- incongruenze nel contratto di comodato tra le Ditte Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l. , tra cui la più rilevante risulta essere la seguente:

*"sono riportate nel corpo del contratto le indicazioni di alcune registrazioni di contratti d'affitto presso l'Agenzia delle Entrate avvenute in data 06/7/2015, cioè anch'esse successive alla data di sottoscrizione dello stesso contratto di comodato al 23/12/2011".*

Con riguardo a tali incongruenze, si richiedeva, pertanto, di fornire l'originale del contratto di comodato in questione, ovvero copia conforme dello stesso; a questo proposito i Servizi Scriventi si erano riservati, in quella sede, ogni valutazione circa eventuali profili di falso ai fini della doverosa segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

- errore di citazione di una particella nel contratto di comodato tra Quarry e CVC;
- mancanza del consenso da parte del comodante originario necessario per il contratto di subcomodato tra Quarry e CVC;
- mancata disponibilità alla coltivazione per la particella al fg. 18 n. 40.

Pertanto, in riferimento alle osservazioni sopra elencate, erano state richieste necessarie integrazioni nonché doverosi chiarimenti in merito alla documentazione presentata, fissando un termine di 30 giorni per produrli;

### **Rilevato che:**

- in data 19/08/2015 (ns. prot. n. 118068 del 19/08/2015), il Proponente ha fornito controdeduzioni alle osservazioni di cui sopra.

A seguito dell'esame della documentazione prodotta, con nota n. 124394 del 08/09/2015 sono stati

**comunicati al Proponente**, ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. n. 241/1990, *i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza* (assegnando allo stesso un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni), per le motivazioni in quella sede specificate e che, di seguito nel presente provvedimento, vengono richiamate:

- In riferimento alle incongruenze contenute nel contratto di comodato d'uso a titolo oneroso tra le Ditte Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l., rilevate nella suddetta nota del 15/07/2015, il Proponente con la documentazione presentata il 19/08/2015 ha dichiarato che: *"allega copia conforme all'originale, le copie inviate in precedenza sono da considerarsi nulle, in quanto frutto di un mero errore di stampa file da altre fonti"*.
- La copia allegata risulta **essere difforme da quella fornita in precedenza**, tra le altre cose, per il testo (in cui non compaiono più i riferimenti alle registrazioni degli atti avvenute nel 2015) e per la data di efficacia (che va dal 31/03/2015 al 31/12/2031, anziché dal 31/12/2011 al 31/12/2031). Tale copia riporta il timbro di copia conforme all'originale apposto dal Comune di Sant' Ambrogio di Torino in data 06/08/2015.
- In presenza di tali difformità significative tra gli atti forniti nell'ambito della presente istruttoria, questa Città Metropolitana ha provveduto a richiedere all'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Ciriè copia del contratto di comodato in parola tra le Ditte Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l. registrato al n. 813 serie 3 del 06/07/2015.
- La copia, pervenuta dall'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Ciriè con PEC ns. prot. n. 122045 del 02/09/2015, **risulta sostanzialmente difforme dalla copia conforme del 06/08/2015 prodotta dalla Ditta il 19/08/2015**. La copia depositata presso l'Agenzia delle Entrate appare, infatti, coerente con quella presentata precedentemente in data 07/07/2015, salvo che per le firme e per il timbro dell'Agenzia delle Entate nella prima pagina; si evidenzia che su questa copia di contratto di comodato era già stato osservato che: *"sono riportate nel corpo del contratto le indicazioni di alcune registrazioni di contratti d'affitto presso l'Agenzia delle Entrate avvenute in data 06/7/2015, cioè anch'esse **successive** alla data di sottoscrizione dello stesso contratto di comodato al 23/12/2011"*.

In riferimento peraltro alle date di efficacia, dal **31/03/2015** al 31/12/2031, riportate nel contratto di comodato tra Montebernard e Quarry fornito in data 19/08/2015 (con timbro di copia conforme del 06/08/2015), si osserva che le stesse non sono coerenti con le date di efficacia riportate nel *"contratto di vendita del pietrame"* tra Quarry srl e CVC srl datato 30/11/2014 (registrato presso l'ufficio delle entrate di Ciriè il 10/06/2015 al n. 687 serie 3) a suo tempo fornito a questi uffici e agli atti del procedimento.

Infatti, alla luce di quanto sopra, risulta che la Quarry avrebbe venduto e dato in disponibilità attrezzature e terreni alla CVC in data 30/11/2014 quando non aveva ancora efficacia il contratto di comodato con la Monte Bernard (cioè il 31/03/2015).

Appare peraltro fortemente improbabile che in un contratto redatto nel 2011 si sia potuta inserire una data di efficacia differita al 31/3/2015.

**Ne derivava, pertanto, che la documentazione prodotta dalla Ditta, in merito alla titolarità d'uso dei terreni, appare contraddittoria, presentando, peraltro, evidenti profili di falso.**

Sempre in quella sede veniva poi rilevato:

- il contratto di comodato tra Monte Bernard e Quarry in questione contempla sia i terreni in proprietà sia la maggior parte dei terreni in affitto necessari alla coltivazione della cava, oltre che i diritti di passaggio e la disponibilità delle attrezzature presenti sul piazzale, ed infatti lo stesso richiama tutti i contratti di affitto conclusi in precedenza fra i singoli proprietari e la Società Monte Bernard S.r.l., senza peraltro dar conto, in nessun modo, dell'acquisizione del consenso degli stessi rispetto a tale successivo contratto di comodato. Ne deriva che, stante la contraddittorietà della documentazione relativa a tale contratto di comodato tra Monte Bernard e Quarry per le difformità evidenziate, a cascata viene meno altresì la prova della disponibilità di tutti i terreni in esso richiamati, necessaria per procedere nell'istruttoria del procedimento;
- il parere dello studio Legale Bertino datato 08/08/2015, altresì allegato alla documentazione presentata il 19/08/2015, prende in considerazione la "versione" del contratto di comodato d'uso tra Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l., fornita a questo Servizio in data 19/08/2015, non corrispondente alla "versione" registrata presso L'Agenzia delle Entrate- Ufficio di Ciriè.
- in ogni caso, la controdeduzione offerta dallo Studio Legale incaricato nel parere in parola, secondo la quale il principio "emptio non tollit locatum", ai sensi degli artt. 1599 e 2923 c.c., preserverebbe in capo alla Società Quarry (e, quindi, in forza dell'ulteriore contratto di subcomodato fra Società Quarry e Società CVC, in capo allo stesso Proponente, Società CVC) la disponibilità delle particelle n. 4 e n. 52 al Fg.18 del Comune di Varisella sopra ricordate, gravate da ipoteca legale iscritta a seguito di provvedimento emesso da Equitalia Nord S.p.A n. 33499-5133 del 21-10-2014, non risulta in nessun modo applicabile al contratto in questione fra le due Società Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l., in quanto trattasi di contratto di comodato, seppure oneroso, e non di contratto di locazione<sup>1</sup>; in tema la giurisprudenza di legittimità è univoca nel considerare le disposizioni dell'art. 1599 c.c. non estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione, e quindi non applicabili al comodato (v., da ultimo, Cass. civ., 15/05/1991, n. 5454);
- ne consegue che rispetto alle due particelle n. 4 e n. 52 al Fg.18 del Comune di Varisella gravate da ipoteca legale, ferme in ogni caso le osservazioni sulla contraddittorietà della documentazione contrattuale sopra enunciate, la "disponibilità" che su di esse il Proponente potrebbe vantare si conferma del tutto precaria e destinata a venir meno nel momento stesso in cui l'Agente della riscossione proceda a far valere il credito per il quale è iscritta ipoteca legale, come già esposto nella sopra citata nota del 15/07/2015;

---

<sup>1</sup> Sul punto, del resto, la Suprema Corte ha stabilito che la configurabilità di un rapporto di comodato non è esclusa dalla circostanza che il cessionario sia tenuto al versamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese, il quale è compatibile col carattere di essenziale gratuità del comodato medesimo, e non integra una controprestazione a vantaggio del concedente (v. Cass. civ. Sent. n. 4976 del 1997; Cass. civ. Sent. n. 3021 del 2001; Cass. civ. Sent. n. 2091 del 1985).

Da tutte le motivazioni sopra richiamate emergeva, pertanto, **che la stessa Ditta proponente non è in grado di dimostrare di avere la disponibilità dei terreni interessati dal progetto** in oggetto, presupposto fondamentale per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/78 e s.m.i.

Conseguentemente veniva comunicato che, stante la documentazione fornita, **non sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava ai sensi della L.R. n. 69/78 e s.m.i.** e per un giudizio positivo di compatibilità ambientale, in mancanza dei presupposti oggettivi per l'ottenimento dell'autorizzazione.

### Considerato che:

- A seguito della "comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza", il Proponente ha depositato (ns. prot. 130685 del 21/09/2015) una "memoria di osservazioni" a firma dei Legali Rappresentanti della CVC srl e della Monte Bernard Srl.;
- Tale documentazione risulta ulteriormente contraddittoria e non risolutiva rispetto alle criticità segnalate nella "comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza" del 08/09/2015 per le seguenti motivazioni.

In particolare, il Proponente contesta la sussistenza di motivi ostativi allo svolgimento dell'istruttoria per assenza del requisito della disponibilità giuridica degli appezzamenti di terreno interessati dal progetto, ritenendo di possedere i requisiti volti all'ottenimento dell'autorizzazione, *"non sufficientemente rappresentati in forza delle produzioni documentali sino ad ora fornite, le quali anziché chiarire hanno forse a livello formale complicato la prova della sussistenza dei requisiti di idoneità, a scapito della sostanza del titolo, a tutt'oggi sussistente"*.

È evidente che tale affermazione non trova in nessun modo riscontro nella realtà dei fatti come vengono presentati dallo stesso Proponente, risultando peraltro ulteriormente contraddittoria, fermi i profili di falso già prospettati in relazione alla documentazione finora prodotta.

E ciò per diverse ragioni:

1) infatti, il Proponente, nella memoria sopra citata, da una parte, sostiene che il proprio titolo di disponibilità dei terreni interessati dal progetto deriverebbe dal già più volte richiamato contratto di comodato fra Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l., e successivamente fra Quarry e C.V.C. S.r.l.; contratto reale che si perfeziona ed è pienamente valido ed efficace in forza della mera consegna del bene, non richiedendo la forma scritta né *ad probationem* né *ad substantiam*: sicchè, a parere del Proponente, i terreni interessati gli sarebbero stati consegnati permanendo tutt'ora nella propria sfera di disponibilità senza necessità di ulteriore formalizzazione.

In relazione a tale ricostruzione non si può fare a meno, in primo luogo, di evidenziare nuovamente **la mancata acquisizione del consenso a tali passaggi contrattuali in capo a tutti i singoli proprietari i cui contratti di affitto sono richiamati nel primo contratto di comodato fra Monte Bernard S.r.l. e Quarry S.r.l.**

In ogni caso, la L.R. n. 69/78 e gli atti regionali attuativi della stessa richiedono la *prova della effettiva disponibilità dei terreni*, prova che è impensabile venga fornita all’Autorità competente dal Proponente oralmente “per testimoni”, come accadrebbe se il contratto in parola non necessitasse di forma scritta almeno *ad probationem*, oltre ovviamente a risultare, se così interpretato il requisito, in contrasto con la stessa normativa in parola se non addirittura abrogativo del requisito medesimo; prova che, comunque, non è stata mai fornita dalla C.V.C. S.r.l.

Infatti, in tal senso, è la stessa normativa di riferimento, e gli atti regionali che ne danno attuazione, a richiedere espressamente che il titolo giuridico in relazione alla disponibilità dei terreni interessati all’attività di estrazione sia comprovato dall’imprenditore attraverso i relativi contratti.

In particolare, la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 9 maggio 1979, n. 7/Comm. “Applicazione della legge regionale 22 novembre 19789, n. 69 “Coltivazione di cave e torbiere” – Note esplicative”, rispetto indicazione dell’art. 5, lett. f), della L.R. n. 69/78, in base alla quale la domanda di autorizzazione deve essere corredata dall’allegato che compri il **“titolo giuridico che legittimi la coltivazione”**, prevede espressamente che, a titolo esemplificativo, **“se il richiedente è affittuario, comodatario o creditore anticretico dovrà allegare il relativo contratto”**; occorre, cioè, la presenza di un allegato che, **dimostrando la disponibilità del giacimento, non si esaurisca nella sola proprietà del bene, ma si ricolleggi alla facoltà di sfruttare pienamente la potenzialità estrattiva del sito in quanto compri la titolarità di un diritto reale o personale di godimento.**

2) D’altra parte, poi, il Proponente, con ulteriore affermazione del tutto contraddittoria con la precedente, sempre in relazione a tale contratto di comodato, ritiene che sia da escludersi un versamento a titolo periodico, come nel caso di specie, a titolo di mero rimborso spese; derivandone che il contratto in parola sarebbe in realtà da qualificare più correttamente come **“affitto di terreni a destinazione agricola”**, per la validità del quale, sempre secondo il Proponente, parimenti non sarebbe richiesta la forma scritta, potendo essere stipulato con il consenso verbale.

Anche tale affermazione non può essere in nessun modo accolta in quanto, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 606/1966, secondo la giurisprudenza prevalente non superata dalla successiva L. n. 203/1982 (nuova disciplina dei contratti agrari), il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto (come nel caso di specie) **deve essere provato per iscritto** (v., in tal senso, Cass. civ., 27/10/1992, n. 11689); ne consegue che, se il contratto, da cui deriverebbe la prova della disponibilità dei terreni in capo al Proponente, è un contratto di affitto di terreni a destinazione agricola (a conduttore non coltivatore diretto), in ogni caso, sia per la disciplina regionale in materia di autorizzazione all’attività estrattiva sopra richiamata, sia per la speciale disciplina di questo particolare tipo contrattuale, è necessaria la forma scritta dello stesso almeno *ad probationem*.

3) Quanto, infine, alla criticità, già più volte rilevata, relativa alla circostanza che alcune particelle di terreno interessate dall’intervento sono attualmente **gravate da ipoteca legale** (n. 4 e n. 52 al Fg.18 del Comune di Varisella), con la conseguenza che sulle stesse il Proponente non può vantare la disponibilità richiesta dalla normativa di settore, non si ritiene in nessun modo risolutivo un generico impegno, da parte del Proponente, **“a produrre entro e non oltre il 31/10/2015 il consenso alla cancellazione della iscritta ipoteca legale a favore di Equitalia”**; è necessario, ai fini della prova

della disponibilità, che le particelle suddette non siano gravate da ipoteca al momento in cui si procede con l'istruttoria.

**Verficato, pertanto, che, per le motivazioni sopra evidenziate, le osservazioni formulate dal Proponente con la nota sopra citata del 08/09/2015 appaiono ulteriormente contraddittorie, con la conseguenza che il Proponente medesimo non è in grado di dimostrare di avere la disponibilità dei terreni interessati dall'intervento in oggetto, presupposto fondamentale per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/78 e s.m.i.;**

#### **Ritenuto:**

- che stante quanto sopra, non é possibile la prosecuzione dell'iter istruttorio relativo alla domanda in oggetto per assenza dei presupposti fondamentali per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/78 e s.m.i.;
- di dover pertanto rigettare la domanda citata, nonché disporre la chiusura della relativa istruttoria, con l'interruzione di ogni termine ad essa correlato e l'archiviazione della pratica;

#### **Visti:**

- il verbale della Conferenza dei Servizi agli atti del procedimento;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.;
- la L.R. n. 69/78 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014, n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Visto l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano

### DETERMINA

per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di rigettare per improcedibilità l'istanza** "Rinnovo e variante di autorizzazione di cava di granulati (Iherzolite) nella Loc. Monte Bernard", localizzata nel Comune di Varisella e presentata dalla Ditta CVC srl per la fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui all'art. 12 della L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., in data 23/12/2014, **per assenza dei presupposti fondamentali per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 69/78 e s.m.i., con specifico riferimento alla mancata dimostrazione della disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza medesima.**

Impregiudicato ogni diritto per il Proponente di ripresentare l'istanza, anche facendo riferimento alla documentazione tecnica progettuale già presentata e in possesso dell'Ufficio competente per economia procedimentale, ferma la contestuale presentazione della necessaria e imprescindibile documentazione idonea a dimostrare la disponibilità dei terreni oggetto delle attività da autorizzare come richiesto dalla normativa regionale di riferimento, nelle premesse richiamata.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e smi e pubblicata sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 29/09/2015

il Dirigente del Servizio  
*Dott.ssa Paola MOLINA*